



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 28 del 17/04/2019

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA. DIVIETO DI INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI CONTENITORI DI VETRO E/O METALLICI IN PIAZZA GARIBALDI

Ordinanza art. 50 D.Lgs 267/2000. Pasqua 2019

Considerato che in occasione delle cerimonie religiose della Santa Pasqua, che si terranno in Centro storico nella mattinata del 21.04.2019, è previsto l'afflusso di migliaia di fedeli e di turisti;

Preso atto dei contenuti del verbale della Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo in data 29/03/2018, tenutasi in relazione alla Manifestazione denominata "Madonna che scappa in piazza", che ha stabilito al punto n. 2 quanto segue: *"sia predisposta un'ordinanza sindacale che vieti l'utilizzo di lattine in metallo e/o bottiglie di vetro, nonché bicchieri in vetro, all'interno della Piazza"*;

Considerato che la Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo in data 05.04.2019, tenutasi in relazione alla Manifestazione denominata "Madonna che scappa in piazza", stabilisce quanto segue: *"sulla scorta della documentazione prodotta, redatta in base alle esperienze degli anni precedenti e considerando che non ci sono varianti sostanziali, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'evento alle condizioni già imposte e prescritte dal verbale di CCVLPS dell'edizione precedente del 29.03.2018, con riserva di eseguire puntuale sopralluogo al momento dell'allestimento dell'area, al quale dovranno essere presenti i responsabili del soggetto organizzatore"*.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico, a firma del capo della Polizia Gabrielli del 07.06.2017 ;

Richiamata altresì l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 01/06/2011, avente ad oggetto *"il divieto di somministrazione, vendita, consumo di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche dalle ore 22,00 fino alla chiusura degli esercizi, direttamente in contenitori di vetro (bottiglie e simili)"*;

Considerato che sussistono le condizioni per l'adozione di una ordinanza sindacale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, per i motivi riportati nel verbale sopra citato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

ORDINA

Il giorno 21.04.2019 dalle ore 2,00 alle ore 15,00 in Piazza Garibaldi, all'interno del perimetro delimitato dai varchi di accesso all'area della manifestazione:

- 1) E' fatto divieto di introduzione ed utilizzo di contenitori di vetro e/o metallici (lattine, bottiglie, bicchieri ecc);
- 2) E' fatto divieto per tutte le attività produttive di vendita per asporto nonché di somministrazione negli spazi esterni di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o metallici (lattine, bottiglie, bicchieri ecc);
- 3) Gli addetti preposti dovranno controllare i varchi di accesso alle aree della manifestazione, nei riguardi di oggetti potenzialmente atti ad offendere ed a provocare infortuni (bottiglie, oggetti di vetro, lattine, aste, ecc), operando le dovute segnalazioni alle competenti

Autorità;

AVVERTE CHE

il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati, costituirà inadempienza, e che, pertanto, si provvederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 650 C.P.;

INFORMA

- 1) ai sensi dell'art. 3, quarto comma della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - a) ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente ordinanza;
 - c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, allorché la presente ordinanza abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio – rigetto decorso novanta giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Sulmona e all'Albo pretorio on line;
- 2) che la stessa venga trasmessa, per quanto di competenza, a:

Comando di Polizia Locale, sede
Dirigente 3° Settore, Sede
Comando Provinciale Vigili del fuoco
Commissariato P.S.
Comando Carabinieri di Sulmona
A.S.L. n. 1 – sede di Sulmona
Croce Rossa Italiana

IL SINDACO
Dott.ssa Annamaria Casini